

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che in attuazione dell'art. 86 del decreto legislativo 112/98 e del DPCM 12.10.2000, la gestione dei beni del Demanio Idrico dello Stato è stata trasferita alla Regione Campania a decorrere dal 01.01.2001;

che con delibera di giunta Regionale n°5154 del 20.10.2000, la competenza in materia di gestione dei beni del demanio Idrico, è stata affidata ai Settori Provinciali del Genio Civile, ora Unità Operative Dirigenziali, incardinate presso la Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile;

che con delibera di giunta Regionale n°581 del 20.09.2017, è stata approvata, ad integrazione e modifica della D.G.R.C. n°478/2012 e ss.mm.ii. la nuova articolazione delle strutture regionali avvenuta ad invarianza di spesa e ridefinizione delle strutture ordinamentali previste dalla D.G.R.C. 619/2016, per cui la competenza in materia di gestione dei beni del demanio Idrico, è stata affidata alle Unità Operative Dirigenziali – Geni Civili, incardinati presso la Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, nell'ambito dei rispettivi territori di competenza;

che, con istanza protocollo comunale n°10890 del 27.04.2015, acquisita da questa U.O.D. Genio Civile di Napoli, in data 28/04/2015 con il n. 0293310 di protocollo generale, il Comune di Sant'Anastasia, attraverso il proprio Ufficio Tecnico Comunale, sito alla via Primicerio n. 68, chiedeva la concessione per l'attraversamento dell'alveo Spirito Santo con una passerella pedonale completa di marciapiede, da realizzare sul bordo ad Est di via Pomigliano sottostante il viadotto ferroviario RFI in località "Ponte di Ferro". L'area oggetto di concessione è identificabile al foglio 4, p.lla 240 in comune di Sant'Anastasia (NA);

che l'intervento previsto a ridosso dell'alveo Spirito Santo, come, peraltro riportato negli elaborati di progetto trasmessi con nota n.10890 di protocollo del 27 aprile 2015, prevede la realizzazione una passerella in acciaio, costituita da travi reticolari poste ai lati della passerella (che fungono anche da parapetto) collegate, nella parte inferiore, da un impalcato, realizzato sempre con travi in acciaio, su cui verrà posato il grigliato. Gli appoggi della passerella saranno costituiti da pali in c.a. della sezione di 600 mm, posti a ridosso delle pareti dell'alveo, così come illustrato nei grafici di progetto allegati alla richiesta di concessione. Con nota protocollo n.18020 in data 19.06.2017 sono state trasmesse n.2 integrazioni, concernenti la modifica degli elaborati progettuali, accompagnati da relazione tecnica descrittiva degli interventi di progetto, nella quale viene descritta, altresì, la realizzazione di un marciapiede in autobloccanti realizzati sul canale, previo copertura dello stesso che avverrà con elementi scatolari in c.a. prefabbricati carrabili. Tali scatolari, a sezione rettangolare, saranno posati sul fondo opportunamente preparato, senza ridurre le sezioni di deflusso e senza compromettere la stabilità delle difese idrauliche. La sezione degli scatolari previsti è di 2,25 m di base per 1,75 m di altezza, mentre la sezione d'immissione nel canale, del cunicolo proveniente da monte, è circa 2,15 m x 0,80 m. La copertura dell'ultimo tratto del canale, di circa 5 m, prima di scaricare nell'Alveo Spirito Santo, dovendo ospitare l'alloggio della passerella in acciaio, sarà ricostruita con soletta in c.a. su pali di calcestruzzo armato. Nei tratti successivi il percorso del canale nulla cambia rispetto a quanto previsto nel precedente progetto definitivo approvato e trasmesso a quota U.O.D., per cui resta la passerella in acciaio costituita da due travi reticolari poste ai lati della stessa (che fungono anche da parapetto) collegate, nella parte inferiore, da un impalcato sempre in travi d'acciaio su cui verrà posto il grigliato. L'Autorità di Bacino ha rilasciato parere favorevole n. 1247 di protocollo del 07/05/2015, sulla compatibilità delle opere in oggetto con il vigente PSAI e le relative norme di attuazione; preso atto degli elaborati progettuali trasmessi alla questa U.O.D. 15 - Genio Civile di Napoli dal Comune di Sant'Anastasia, in allegato all'istanza acquisita in data 28.04.2015 con il n. 0293310 di protocollo, comprendenti le seguenti tavole: REL-ARCH:01 relazione tecnica generale progetto definitivo; REL – ST 01 relazione geotecnica; REL – ST 02 studio di compatibilità idraulica; TAV.1-A stralcio aerofotogrammetrico; TAV.2-A planimetria stato di fatto e di progetto; TAV.- 3-A piano particellare di esproprio; TAV. 4-A piante, sezioni e prospetti; TAV. 5-A coni ottici con rendering. Nonchè preso atto delle integrazioni trasmesse il 19.06.2017 con foglio n.18020 di protocollo comprendenti le seguenti tavole: ARCH:01 relazione tecnica generale; TAV.1-A stralcio aerofotogrammetrico; TAV.2-A planimetria stato di fatto e di progetto; TAV. 3-A piante, sezioni e prospetti "Stato di fatto e di Progetto"; TAV. 4-A Coni Ottici con Rendering; TAV. 5-A Vax e visure catastali (fg.4 p.la 240 e fg. 8 p.la 32) e stralcio catastale con sovrapposizione rilievo topografico e ingombro passerella con paratia comprendente la determinazione della

superficie occupata;

che la natura demaniale dell'alveo Spirito Santo configura la competenza di questa U.O.D. 15 - Genio Civile di Napoli, in merito alla valutazione sulla compatibilità idraulica degli interventi proposti ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904.

PRESO ATTO:

degli elaborati progettuali trasmessi a questa U.O.D., dal Comune di Sant'Anastasia, i cui contenuti si intendono parte integrante del presente decreto.

RITENUTO

che la tipologia dei lavori da realizzare non trova divieto nelle norme di cui al R.D. n. 523 del 25/07/1904, in quanto non costituisce pregiudizio per il regolare deflusso delle acque essendo le opere in progetto verificate idraulicamente ai sensi della vigente normativa;

che trattandosi di opera che va ad occupare stabilmente aree del demanio fluviale, la stessa è soggetta al rilascio di concessione a titolo oneroso, con obbligo di versamento del canone a decorrere dalla stipula della relativa concessione.

CONSIDERATO

che per l'occupazione delle aree del demanio idrico occorrenti ai fini della realizzazione dell'attraversamento suddetto, è necessario ottenere l'apposita concessione di competenza dell'Amministrazione regionale;

VISTO il R.D. n. 523 del 25.07.1904;

VISTO la legge 15.03.97, n.59;

VISTO il d.lgs. 31.03.98 n. 112;

VISTO IL D.P.C.M. 12.10.2000;

VISTO l'art. 89 D.P.R. 24.07.1997 n.616;

VISTO l'art. 19 della L.R. 14.05.1975 n.29;

VISTA la L.R. n.47 del 25.10.1978;

VISTA la Delibera di G.R. n.5154 del 20.10.2000;

VISTA la Delibera di G.R. n. 5784 del 28.11.2000;

VISTA la L.R. 16/2005;

VISTA la D.G.R.C. n. 1147/2005;

VISTA la D.G.R.C. n. 619/2016;

VISTA la D.G.R.C. n.581/2017;

VISTA la citata istanza prodotta dal Comune di Sant'Anastasia (NA);

VISTO l'esito dell'iter istruttorio elaborato da questa U.O.D., nella relazione a firma del dott. Giancarlo Saggese e del geom. Ciro Vitale;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Autorità di bacino con protocollo n.1247 del 07.05.2015;

VISTO il nulla osta idraulico rilasciato dal responsabile di P.O. Sezione Idraulica, dott. Giovanni Del Gaudio;

VISTO la trasmissione delle ricevute attestanti l'effettuazione dei pagamenti richiesti;

VISTA la dichiarazione da parte del Responsabile del procedimento di insussistenza, anche potenziale, di conflitto d'interesse, resa ai sensi dell'art. 6/bis della L.241/90, introdotto dall'art.1, co 41, della Legge 190/2012;

VISTO il Disciplinare di concessione Repertorio n.3 del 24.11.2017, firmato, senza eccezione alcuna, dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Sant'Anastasia;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di P.O. Sezione Concessioni demanio idrico, Sig.ra Francesca Cirillo, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dalla stessa nella qualità di Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della legge 241/90;

D E C R E T A

ART. 1

Tutto quanto esposto in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente decreto e si intende qui interamente riportato.

ART. 2

E' rilasciata al Comune di Sant'Anastasia (NA) la concessione per l'attraversamento dell'alveo Spirito Santo con una passerella pedonale completa di marciapiede, da realizzare sul bordo ad Est di via Pomigliano, sottostante il viadotto ferroviario RFI in località "Ponte di Ferro". L'area oggetto di concessione è identificabile al foglio 4, p.lla 240 in comune di Sant'Anastasia (NA), come sopra specificato.

La durata della concessione è stabilita in anni 19 (diciannove) a partire dalla data di repertorio del presente atto;

ART. 3

La zona data in concessione si intende consegnata di fatto alla data di notifica del presente decreto di concessione, che deve intendersi espressamente accettata dal concessionario stesso senza riserva alcuna.

ART. 4

La concessione è rilasciata ai fini idraulici ai sensi dei RR.DD. 523/1904 e 368/1904, nonché del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. ed ii.

ART. 5

Ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dalla esecuzione, dalla gestione e dall'utilizzo delle opere di attraversamento, per le quali è stata rilasciata la presente concessione di che trattasi sarà ad esclusivo carico del concessionario, senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione regionale.

Il concessionario si obbliga a trasmettere alla Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, U.O.D. 15 - Genio Civile di Napoli - Presidio di Protezione Civile copia di tutte le autorizzazioni e/o atti di assenso rilasciati in relazione a domande attinenti all'uso dell'area concessa.

ART. 6

L'occupazione o la distrazione della zona in concessione non potrà consentire al concessionario di avanzare alcuna pretesa per il risarcimento di eventuali danni che per tali ragioni avesse a derivargli, e di omettere il pagamento del canone annuale.

La manutenzione ordinaria e straordinaria del bene in uso e, in particolare, la manutenzione ed il mantenimento del perfetto stato di efficienza idraulica del tratto d'alveo interessato per una lunghezza di metri 100 a monte e di metri 100 a valle del ponte dove è installato l'attraversamento di che trattasi, cede a totale carico del concessionario, previo nulla osta all'esecuzione degli interventi di manutenzione occorrenti, rilasciato dalla Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, U.O.D. 15 - Genio Civile di Napoli - Presidio di Protezione Civile.

ART. 7

Oltre all'osservanza delle norme specifiche sopra indicate, il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e/o regolamenti in vigore riguardanti le opere di bonifica e, in particolare, i RR.DD. 523/1904 e 368/1904 ed il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che si intendono interamente trascritti, nonché di quelle che dovessero intervenire durante il corso della concessione.

ART. 8

I funzionari dell'Amministrazione concedente hanno sempre diritto al transito con qualsiasi mezzo sulla zona data in concessione. Lo stesso diritto è riservato agli appaltatori ed agli operai addetti ai lavori di manutenzione dei canali, delle vasche e/o altre opere di bonifica.

ART. 9

Il concessionario resta fin d'ora obbligato ad eseguire sotto la propria responsabilità ed a proprie spese tutte quelle opere accessorie che si dovessero rendere necessarie, anche in futuro, al fine di assicurare il buon regime delle acque.

ART. 10

La concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e quelli di terzi, nonché il rispetto delle servitù prediali e demaniali.

ART. 11

È vietata ogni altra destinazione e/o utilizzo delle aree oggetto della presente concessione diversa da quella sopra stabilita. Qualsiasi variazione in merito all'utilizzazione dell'area concessa dovrà essere sottoposta ad approvazione da parte della Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, U.O.D. 15 - Genio Civile di Napoli - Presidio di Protezione Civile.

ART. 12

Per i ritardati pagamenti il concessionario è costituito, sin d'ora, in mora nella misura del tasso legale d'interesse maggiorato di un punto.

ART. 13

La morosità oltre il ventiquattresimo mese configura, di fatto, la condizione di revoca, valutata unilateralmente dal concedente.

ART. 14

La revoca o qualsivoglia altra forma di decadenza ovvero l'abbandono della tubazione

comporteranno il ripristino dello stato dei luoghi e la conseguenziale rimozione di eventuali manufatti ad esclusiva cura e spesa del concessionario, che vi dovrà provvedere entro il termine perentorio di dodici mesi a partire dall'atto di notifica del provvedimento di revoca o decadenza, Nel caso di inadempienza, la sopra indicata rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi saranno effettuati a cura del concedente con addebito delle spese sostenute al concessionario (art. 378 L. 2248 del 20/03/1865 allegato F).

ART. 15

Tutte le spese di bollo, per concessioni governative e per quant'altro dovuto all'Erario in relazione al presente provvedimento di concessione sono dovute dal concessionario, nonché le spese occorrenti per l'istruttoria tecnico-amministrativa.

ART. 16

La Regione Campania ha la facoltà di rivedere ed aggiornare il canone di concessione in dipendenza delle diverse imposizioni legislative ed è fatto obbligo al concessionario di corrispondere le eventuali maggiorazioni.

ART. 17

L'Amministrazione concedente rimane estranea a qualsiasi vertenza, anche stragiudiziale, che dovesse essere azionata da chicchessia, in dipendenza dell'esercizio dell'attività inerente alla presente concessione.

ART. 18

La concessione è rilasciata previo pagamento di un'annualità del canone, delle spese istruttorie, nonché del versamento del deposito cauzionale stabilito nella misura del doppio del canone di concessione annuale. Il Comune di Sant'Anastasia (NA) con sede presso la casa comunale sita in Sant'Anastasia (NA) Piazza Siano C.F. 00618150635, pagherà per questa concessione all'Amministrazione Regionale il canone annuo complessivo - codice tributo 1520 di € 136,40 così distinto:

- canone pari a € 124,00;
- imposta regionale nella misura del 10% pari a € 12,40.

Il Canone è riferito all'anno solare ed è soggetto alla normativa di legge, ivi compreso l'aggiornamento annuale da operarsi a cura del concessionario sulla base degli indici ISTAT dell'anno precedente e dovrà essere versato anticipatamente entro il mese di gennaio di ciascun anno sul c.c. postale n. 21965181 intestato alla Regione Campania Servizio Tesoreria – codice tributo 1520, con la causale di canone di concessione per l'anno in corso, ovvero mediante bonifico intestato alla Regione Campania Servizio Tesoreria – codice tributo 1520, avendo cura di specificare detta causale ed utilizzando per il versamento il seguente Codice IBAN per Poste Italiane : IT59A0760103400000021965181. L'attestazione originale del versamento effettuato dovrà essere trasmessa alla Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, U.O.D. 15 - Genio Civile di Napoli - Presidio di Protezione Civile entro 10 (dieci) giorni dal pagamento.

L'atto di concessione prevede, a garanzia del suo puntuale rispetto da parte del concessionario, una cauzione infruttifera pari a n°2 annualità del canone dovuto. La cauzione deve essere prestata all'atto della firma del disciplinare e prima del rilascio dell'atto di concessione, nelle seguenti forme:

- versamento sul c.c.p. n° 21965181 intestato alla Regione Campania Servizio Tesoreria – codice tributo 1520, con la causale di cauzione non fruttifera per concessione, ovvero mediante bonifico intestato alla Regione Campania Servizio Tesoreria – codice tributo 1520, avendo cura di specificare detta causale ed utilizzando per il versamento il seguente Codice IBAN per Poste Italiane : IT59A0760103400000021965181;

- garanzia fideiussoria bancaria o polizza fideiussoria assicurativa ai sensi della Legge 348/82.

Nel caso in cui l'utilizzo del bene concesso comporti, ai sensi dell'art. 2051 del Codice civile, una ipotesi di R.C. verso terzi connessa all'attività del concessionario, questo è tenuto a produrre al competente Ufficio della Regione Campania, prima del rilascio dell'atto di concessione, relativa polizza R.C. secondo le prescrizioni del Dirigente competente in merito alla fattispecie da assicurare ed ai relativi massimali.

Il Comune di Sant'Anastasia (NA) ha versato l'importo di € 44,80, per il pagamento del canone residuo riferito all'anno 2016, nonché la somma di € 272,80 per il pagamento della cauzione non fruttifera.

ART. 19

L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare, anche

parzialmente ed in qualunque momento, la concessione qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato, ragioni di pubblica utilità e, in ogni caso, quando si presentino ragioni di pubblico interesse. In caso di revoca, il concessionario riceverà un preavviso almeno sessanta giorni prima della emissione del provvedimento ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni, senza che lo stesso possa avanzare pretese per danni o restituzioni, sia pure parziali del corrispettivo, sia che la concessione duri fino alla scadenza prevista, sia che si risolva prima di tale data.

ART. 20

La concessione si estingue per scadenza del termine, rinuncia degli interessati, non uso del bene, ed alle condizioni precedentemente descritte, ovvero quando vengano a mancare le condizioni soggettive volute dalla legge, che debbono mantenersi per tutta la durata della concessione. Il rinnovo della concessione per lo stesso utilizzo, se non vi ostino ragione di pubblico interesse, è subordinato alla presentazione di apposita domanda entro la scadenza del titolo. All'atto del rinnovo vengono ridefinite le condizioni e le clausole della concessione. Fino alla pronuncia dell'amministrazione in merito alla richiesta di rinnovo il richiedente può continuare l'occupazione dell'area, per la quale corrisponde un corrispettivo commisurato al canone. Al concessionario che abbia presentato domanda di rinnovo è riconosciuto un diritto di insistenza, a meno che non sussistano ragioni ostative di tutela idraulica, ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i seguenti criteri di priorità:

- α) tutela della biodiversità e riqualificazione ambientale;
- β) realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area.

ART. 21

Sono cause di decadenza della concessione le seguenti:

- α) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- β) mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o contemplate nel disciplinare e/o decreto di concessione;
- χ) mancato pagamento di due annualità;
- δ) sub concessione a terzi.

ART. 22

Il Presente decreto è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013.

ART. 22

Il Comune di Sant'Anastasia (NA) elegge il proprio domicilio a Sant'Anastasia (NA) presso la sede comunale sita in Piazza Siano, presso il quale desidera ricevere qualunque comunicazione conseguente al presente atto, assumendosi l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni e qualsivoglia variazione di indirizzo.

Per eventuali controversie scaturenti dal rispetto del presente atto è competente il foro di Napoli.

DISPONE

di trasmettere il presente Decreto in via telematica a norma di procedura a :

- Direzione Generale 50 09 - Governo Del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile;
- Direzione Generale 50 13 01, Risorse finanziarie – Gestione delle Entrate regionali;
- B.U.R.C. per la pubblicazione;

ed in telematica al:

- Comune di Sant'Anastasia via Piazza Siano – Sant'Anastasia (NA).

arch. Massimo Pinto